

Ammortizzatori sociali - durata dei trattamenti

(Fonte: <https://www.adlabor.it/>)

La legislazione italiana prevede varie tipologie di ammortizzatori sociali con durata e trattamenti diversificati, lo schema sintetizza i requisiti e le modalità di fruizione dei meccanismi di protezione.

<p>NASpl</p> <p><u>Scadenza</u></p> <p><u>Durata del trattamento</u></p> <p>(Art. 5, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)</p>	<p>La NASpl non è in scadenza.</p> <p>La NASpl è corrisposta mensilmente per una durata massima di 24 mesi-</p> <p>Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la NASpl è corrisposta per un massimo di 78 settimane</p>																																				
<p>Indennità di mobilità</p> <p><u>Scadenza</u></p> <p><u>Durata del trattamento</u></p> <p>(Art. 2, c. 46, L. 92/2012)</p>	<p>A partire dal 1° gennaio 2017 l'indennità di mobilità sarà sostituita dalla NASPI.</p> <p>La durata del trattamento indicato in mensilità varia a seconda dell'età del soggetto beneficiario e dell'area geografica in cui si applica:</p> <table border="1" data-bbox="544 913 1501 1565"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro-Nord fino a 39 anni</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>(NASpi) 12</td> </tr> <tr> <td>CN da 40 a 49 anni</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>(NASpi) 12</td> </tr> <tr> <td>CN da 50 a 54 anni</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>(NASpi) 12</td> </tr> <tr> <td>CN 55 e oltre</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>(NASpi) 18</td> </tr> <tr> <td>Centro-Sud fino a 39 anni</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>(NASpi) 12</td> </tr> <tr> <td>CS da 40 a 49 anni</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>(NASpi) 12</td> </tr> <tr> <td>CS da 50 a 54 anni</td> <td>36</td> <td>24</td> <td>(NASpi) 12</td> </tr> <tr> <td>CS 55 e oltre</td> <td>36</td> <td>24</td> <td>(NASpi) 18</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	Centro-Nord fino a 39 anni	12	12	(NASpi) 12	CN da 40 a 49 anni	18	12	(NASpi) 12	CN da 50 a 54 anni	24	18	(NASpi) 12	CN 55 e oltre	24	18	(NASpi) 18	Centro-Sud fino a 39 anni	12	12	(NASpi) 12	CS da 40 a 49 anni	24	18	(NASpi) 12	CS da 50 a 54 anni	36	24	(NASpi) 12	CS 55 e oltre	36	24	(NASpi) 18
	2015	2016	2017																																		
Centro-Nord fino a 39 anni	12	12	(NASpi) 12																																		
CN da 40 a 49 anni	18	12	(NASpi) 12																																		
CN da 50 a 54 anni	24	18	(NASpi) 12																																		
CN 55 e oltre	24	18	(NASpi) 18																																		
Centro-Sud fino a 39 anni	12	12	(NASpi) 12																																		
CS da 40 a 49 anni	24	18	(NASpi) 12																																		
CS da 50 a 54 anni	36	24	(NASpi) 12																																		
CS 55 e oltre	36	24	(NASpi) 18																																		
<p>CIGO</p> <p><u>Scadenza</u></p> <p><u>Durata del trattamento</u></p> <p>(art. 12 D.lgs. 148/2015)</p> <p>(art. 4 D.lgs. 148/2015)</p>	<p>La CIGO non è in scadenza.</p> <p>Interventi consecutivi: l'integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.</p> <p>Superato il limite massimo di integrazione salariale, può essere richiesto un ulteriore intervento della cassa integrazione, per la medesima unità produttiva, solo dopo che siano trascorse 52 settimane dalla ripresa della normale attività.</p> <p>Interventi non consecutivi: la durata dell'integrazione non può eccedere le 52 settimane nell'arco di un biennio mobile</p>																																				

	<p>N. di ore concesse: Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale)</p> <p>Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario non può superare la durata massima di 24 mesi, in un quinquennio mobile.</p> <p>Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini tale limite può elevarsi a 30 mesi.</p>
<p>CIGS</p> <p><u>Scadenza</u> (art. 21 D.lgs. 148/2015)</p> <p><u>Durata del trattamento</u> (art. 22 D.lgs. 148/2015) (art. 22,4 D.lgs. 148/2015) (art. 44, 3 D.lgs. 148/2015) (art. 22,5 D.lgs. 148/2015) (art. 4 D.lgs. 148/2015)</p>	<p>La CIGS non è in scadenza ma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la causale "<i>crisi aziendale</i>", per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, è abrogata [la CIGS potrà continuare ad operare per le seguenti causali:</p> <p>riorganizzazione aziendale;</p> <p>o crisi aziendale (nei casi diversi dalla cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa);</p> <p>contratto di solidarietà: si tratta del contratto di solidarietà di tipo difensivo c.d. di tipo A (ex legge 863/84), che oltre a prevedere che la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60% dell'orario giornaliero/settimanale/mensile dispone che per <u>ogni lavoratore</u> tale riduzione non possa essere superiore al 70%].</p> <p>Per la causale riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile.</p> <p>Per la causale crisi aziendale: 12 mesi. Una nuova autorizzazione può essere concessa solo se è decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.</p> <p>Nota1: per queste due causali è prevista l'autorizzazione alla sospensione del lavoro solo nel limite del 80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva.</p> <p>Nota2: Le disposizioni dell'art. 22,4 (nota 1) non si applicano per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 148/2015 (avvenuta il 24 settembre 2015).</p> <p>Per la causale contratto di solidarietà: 24 mesi. Tale limite può essere portato a 36 mesi, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.</p> <p>Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario non può superare la durata massima di 24 mesi, in un quinquennio mobile.</p> <p>Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini tale limite può elevarsi a 30 mesi.</p>

Contratti di solidarietà difensivi

Scadenza

(D.lgs. 148/2015, Art. 21, comma 1, lett. c)

Durata del trattamento

(D.lgs. 148/2015, Art. 22, comma 3)

(D.lgs. 148/2015, Art. 22, comma 5)

Contratti di solidarietà espansivi

Scadenza

Il Decreto Legislativo n. 148/2015 (entrato in vigore il 24 settembre 2015) ha trasformato il contratto di solidarietà difensivo da istituto autonomo a causale dell'intervento di integrazione salariale straordinaria

Per la causale contratto di solidarietà, per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di **24 mesi**, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Detto limite di 24 mesi può essere portato a **36 mesi**, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

I contratti di solidarietà espansivi non sono in scadenza.